

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 27288/2025
Roma, lì, 24/07/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 814/2025
ANDREINA OCCHIPINTI		UP - 25/06/2025
LUCIANO CAVALLONE		R.G.N. 14187/2025
MARIA ELENA MELE		
ROSARIA GIORDANO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio solo sul punto dell'applicazione della circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 11-*quinquies*, cod. pen. e per l'inammissibilità nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, resa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Velletri in sede di rito abbreviato, di condanna del ricorrente per il delitto di atti persecutori in danno della parte civile costituita 



2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. ██████████ affidandosi a cinque motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 61, primo comma, n. 11-*quinqies*, cod. pen. e vizio di motivazione assumendo che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tale circostanza aggravante non trova applicazione nel delitto di atti persecutori, per il quale opera la diversa circostanza aggravante del fatto commesso in danno dei minori di età.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 612-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione.

A fondamento delle censure deduce che non sussisterebbero nel caso concreto gli elementi costitutivi del delitto ascritto, per non essere stato dimostrato e che i numerosi messaggi reciprocamente scambiati con la ██████████ si concretavano in minacce e che egli passava dinanzi al luogo di lavoro della stessa per pedinarla, trattandosi in realtà di una farmacia, prossima alla sua abitazione, dove doveva recarsi spesso essendo in cura per una grave patologia.

2.3. Mediante il terzo motivo il ██████████ assume violazione di legge in relazione all'art. 612-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'erronea qualificazione giuridica del fatto poiché, non essendo provato l'evento del reato ascritto, le sue condotte avrebbero, al più, potuto essere qualificate quali molestie ex art. 660 cod. pen., avendo provocato un mero fastidio nella persona offesa.

2.4. Con il quarto motivo l'imputato lamenta che la decisione della Corte territoriale, nel negargli la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, non ha considerato una serie di fattori (quali il suo stato di salute, la sua condizione di emarginazione sociale, quale cittadino straniero, le disagiate condizioni di vita e l'arretratezza culturale).

2.5. Mediante il quinto motivo il ricorrente assume violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla quantificazione del danno subito dalla parte civile nella misura di euro 10.000, in quanto priva dell'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione del predetto danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per ragioni di priorità logica devono essere esaminati, innanzi tutto, il secondo e il terzo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, che sono inammissibili poiché si confrontano solo in parte con le articolate argomentazioni in forza delle quali le decisioni di merito hanno ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori.



Sul piano della condotta, invero, è stato congruamente valorizzato dalle predette pronunce - sia in forza delle dichiarazioni della persona offesa che di quelle, che ne costituiscono riscontri esterni, dei colleghi di lavoro della stessa, nonché degli altri atti acquisiti nell'istruttoria svolta durante le indagini preliminari (quali screen shot dei messaggi inviati dal [REDACTED] tabulati telefonici, esame delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della farmacia dove lavorava la persona offesa) - che la vittima ha subito reiterate condotte persecutorie dall'imputato. Condotte, queste, che si sono sostanziate, in particolare, nell'invio di numerosi messaggi ingiustificatamente possessivi e offensivi anche nei confronti del marito, al punto che aveva dovuto cambiare numero di telefono. Inoltre, tutti i giorni la vittima era raggiunta sul luogo di lavoro, nel parcheggio dello stesso e davanti alla scuola dei figli minori, dove era insultata o minacciata gravemente, persino di morte, come confermato dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai colleghi della stessa, [REDACTED]

Parimenti, è stata adeguatamente argomentata la sussistenza dell'evento del reato, costituito dalla modifica delle abitudini di vita della persona offesa, che è stata costretta, a causa dei richiamati comportamenti persecutori dell'imputato, a cambiare scuola ai figli, ad essere "scortata" dai colleghi sul luogo di lavoro, a nascondere l'auto per non far comprendere all'imputato che si trovava all'interno della farmacia.

2. Sempre per ragioni di priorità logica, deve poi essere esaminato il quinto motivo di ricorso, che è inammissibile in quanto inedito.

Infatti, il ricorrente era stato già condannato dalla sentenza di primo grado a corrispondere alla vittima a titolo di risarcimento la somma di euro 10.000, ma non ha contestato tale statuizione con l'atto di appello

3. Il primo motivo è, di contro, fondato, poiché la decisione impugnata ha disatteso il principio, che il collegio intende ribadire, per il quale l'aggravante del fatto commesso in presenza o in danno di un minore di cui all'art. 61, primo comma, n. 11-*quinquies* cod. pen. non è applicabile al reato di atti persecutori, sia in quanto prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., sia per l'esistenza della specifica circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 612-*bis*, terzo comma, cod. pen., che richiede non già la sola presenza, ma che la condotta sia rivolta a danno del minore (*ex aliis*, Sez. 5, n. 40301 del 25/09/2024, L., Rv. 287076; Sez. 5, n. 19372 del 14/04/2021, A., Rv. 281208).



4. La fondatezza del primo motivo, comporta l'assorbimento del quarto, inerente anch'esso il trattamento sanzionatorio.

5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11 quinquies cod. pen., aggravante, che va eliminata, con conseguente annullamento della stessa sentenza rispetto al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

6. L'annullamento ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato.

Ne deriva che la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (*ex multis*, Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo, Rv. 246616).

7. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione della natura del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11 quinquies cod. pen., aggravante che elimina;
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
Rigetta nel resto il ricorso;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 25/06/2025

Il Consigliere estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Rosa Pezzullo

